

3 3632 18/11/2020

0,00 TZZ20L003632000XF
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TZZ

pag. 10 anche

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "IL COLOMBRE" APS PER ADEGUARE LO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE - D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117

Il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 18.30, presso la sede sociale, sita a Pisa in Via Francesco da Buti 20, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. Martinelli Paolo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Pampana Elena. Il Presidente constata la presenza di n. 10 soci 1323; verificata, quindi, la validità dell'Assemblea a deliberare, passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che rendono necessario modificare lo statuto ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo *aps*, che sta per associazione di promozione sociale.

Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo *aps*.

Il Presidente accerta che sono favorevoli soci n. 10; contrari n. 0; astenuti n. 0;

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto (allegato al verbale) e la conseguente denominazione sociale "Associazione il Colombrè *aps*".

L'Assemblea dà mandato al Presidente, autorizzandolo anche a delegare terzi, di:

- a) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione delle imposte di registro e di bollo come sancito dall'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;
- b) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla data odierna.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Elena Pampana

Il Presidente

Martinelli Paolo

29/10/2020

3632

IL FUNZIONARIO (r)
Ivan Eloni

(r) Fidei iussor del Direttore Provinciale

Associazione "IL COLOMBRE - aps"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata:

"Associazione il Colombre aps" di seguito indicata come Associazione.

1.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie.

Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps -

Associazione di Promozione Sociale - di cui
condivide pienamente - ed espressamente accetta -
gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di
utilità sociale ed il relativo processo di
governance, necessario per quelle particolari
associazioni a carattere nazionale strutturate su
vari livelli di organizzazione territoriale,
comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza
e peculiarità era già espressamente riconosciuta
dalla L. 383/2000.

1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed
alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni
statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. aps è
riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. aps medesime
e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.
287, le cui finalità assistenziali sono state
riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito
decreto 8 agosto 1947 n. 17530L.

1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e
marchi delle A.C.L.I. aps l'Associazione accetta
espressamente ed integralmente l'apposito
Regolamento emanato dai competenti Organi delle
A.C.L.I. aps impegnandosi al suo pieno rispetto.

1.7. L'Associazione come regolamentata nel presente

Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in Pisa, via Francesco da Buti, n. 20

2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

3.1. L'associazione, unitamente alle A.C.L.I. aps, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti

l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C.L.I. se istituita.

3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche.

3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.L.I. aps.

Art. 4 - ATTIVITÀ

4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.

4.2 In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017. - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1; comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017.

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v) del Dlgs. 117/2017

4. L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.

4.4 Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di

interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.

4.5 L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e/ riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

t) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Art. 5 - VOLONTARIATO

5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI aps.

5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto delle A.C.L.I. aps e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

6.2. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6.3. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di essere eletti alle cariche sociali ai vari

livelli associativi presso le ACLI aps, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;

- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;

- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;

- di esaminare i libri sociali delle Strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto della Struttura nazionale delle ACLI aps, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati;

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;

- di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI aps.

7.2. I soci sono tenuti:

	•	all'osservanza del presente Statuto, delle
		deliberazioni assunte dagli Organi sociali,
		dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei
		vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps a
		cui l'Associazione è affiliata;
	•	a sostenere gli scopi e le finalità indicate
		nell'art. 3 che precede nonché a partecipare
		attivamente alla vita associativa, così come a
		sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e
		3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo
		con la Rete ACLI;
	•	al pagamento nei termini della quota o
		contributo associativo annuale.
		7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione
		alla vita associativa.
		7.4. E' espressamente consentita la fruizione e la
		partecipazione alle attività, alle strutture ed ai
		servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre
		Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI
		aps purché in possesso di regolare tessera ACLI aps.
		7.5. Anche ai sensi dell'art. 18 del presente
		Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente
		Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I.
		aps, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri
		stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle

A.C.L.I. aps.

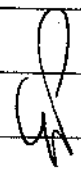
Art. 8 - AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle ACLI aps.



8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale ACLI aps, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI aps.



	8.4. La domanda è sottoposta al vaglio della
	Presidenza dell'Associazione, che delibera circa
	l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula
	motivata. In considerazione delle finalità e della
	tipologia di associazione, la Presidenza può
	delegare il legale rappresentante pro-tempore
	dell'Associazione o altro componente l'Organismo
	esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto
	della domanda, verificati i requisiti richiesti e la
	presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La
	decisione del delegato è soggetta a ratifica della
	Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si
	intende comunque definitivamente accettata, con
	effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata
	accettata dal delegato. L'esito negativo della
	determinazione o della ratifica è comunicato per
	iscritto all'associando entro il termine di 10
	giorni con le relative motivazioni. L'eventuale
	quota associativa versata deve essere
	tempestivamente restituita. La decisione è
	inappellabile.
	Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il
	versamento della quota associativa annuale, a meno
	che i competenti Organi abbiano assunto
	provvedimenti di sospensione o di espulsione.

8.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato ACLI che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti delle ACLI aps, sul socio minorenne.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

9.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto delle A.C.L.I. aps qui richiamato ai sensi dell'art. 16 18 del presente Statuto.

9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta

dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.

9.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E'

composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.

11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:

a. l'elezione della Presidenza ogni quattro anni;

b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;

c. gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la
verifica del relativo operato;

d.	l'approvazione	annuale	del	bilancio	di
	esercizio o del rendiconto per cassa;				

e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se
ricorrono le condizioni di legge per la sua

redazione;

f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;

g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;

h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;

j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale delle ACLI aps e specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.

Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di delegare alla Presidenza la stesura del Regolamento assembleare o di definire maggioranze diverse per la delibera in materia di azione di responsabilità.

11.4. L'Assemblea dei soci è valida, in prima

	convocazione, con la presenza della metà più uno dei	
	soci; in seconda convocazione, qualunque sia il	
	numero dei soci presenti. Viene espressamente	
	convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie	
	in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente	
	costituita se è presente almeno un terzo dei soci.	
	Le delibere delle assemblee legittimamente	
	costituite sono valide se prese a maggioranza dei	
	presenti aventi diritto di voto, salvo quanto	
	eventualmente stabilito, per specifiche materie,	
	nello Statuto delle ACLI aps.	
	11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata	
	almeno una volta l'anno per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.	
	L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via	
	straordinaria, quando:	
	- la Presidenza ne ravvisi la necessità;	
	- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un	
	terzo degli associati;	
	- sia richiesto dalla Presidenza provinciale o da	
	quella regionale d'intesa con la Presidenza zonale	
	dove questa è costituita	
	La convocazione dell'Assemblea deve:	
	a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello	
	svolgimento della riunione;	

b) essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zonali delle ACLI, ove costituiti;

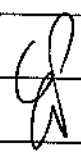
c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia.



11.7 I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i quorum per l'eventuale approvazione.

11.8 I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza.



Art. 12 - PRESIDENZA

12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed

	amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

	12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del	
	Presidente, determina il numero di componenti la	
	Presidenza e procede alla loro elezione.	

12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo	
è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In	
ogni caso il mandato non può superare i quattro	
anni.	

12.4.La Presidenza è composta:	
--------------------------------	--

	a. con diritto di voto, dai soci eletti	
	dall'Assemblea;	

	b. senza diritto di voto, se non già eletti	
	dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti	

	Sociali e delle Associazioni Specifiche e	
	Professionali e delle iniziative specifiche	
	costituite all'interno dell'Associazione.	

	La Presidenza è convocata in via ordinaria e di	
	norma almeno una volta al mese. In via	

	straordinaria, entro una settimana dal ricevimento	
	della richiesta scritta da parte:	

- | | | |
|--|---|--|
| | - di almeno un terzo dei suoi componenti; | |
| | - della Presidenza provinciale, d'intesa con quella | |
| | zonale, se costituita o per iniziativa della stessa | |
| | Presidenza zonale. | |

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- e) svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale delle ACLI aps.

12.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano

validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

12.8 Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

12.9 I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della neoeletta Presidenza.

12.10 I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.

12.11 Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

12.12 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;

b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;

	c. copia della mozione sia trasmessa alla	
	Presidenza provinciale delle ACLI prima dello	
	svolgimento dell'Assemblea.	
	12.13 I regolamenti disciplinano la convocazione e	
	lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed	
	il voto della mozione di sfiducia.	
	Art. 13 - PRESIDENTE	
	13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale	
	dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.	
	Firma gli atti amministrativi ed ha la	
	rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali	
	limiti al potere di rappresentanza, deliberati in	
	Assemblea, devono essere iscritti presso il registro	
	di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.	
	117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso	
	contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia	
	dimostrato che essi ne avevano conoscenza.	
	13.2. Il Presidente viene eletto dalla Presidenza	
	con il voto favorevole della maggioranza dei	
	componenti con diritto di voto. I regolamenti	
	disciplinano le modalità di elezione del Presidente.	
	13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare	
	la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente	
	Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne	
	presiede le riunioni, salvo quanto diversamente	

disposto dall'art. 12.4.

Il Presidente:

a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;

b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;

c. sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;

d. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

13.4 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più

Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.

13.5 Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;

	b. sia indicato il nome del candidato Presidente;	
	c. copia della mozione sia trasmessa alla	
	Presidenza provinciale prima dello svolgimento	
	dell'Assemblea.	
	I regolamenti disciplinano la convocazione e lo	
	svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il	
	voto della mozione di sfiducia.	
	13.6 Il responsabile dell'amministrazione, ove	
	eletto:	
	a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti	
	amministrativi inerenti la struttura;	
	b. cura la gestione della contabilità e predispone	
	quanto richiesto dall'Organo di controllo quando	
	istituito;	
	c. predispone ed illustra alla Presidenza il	
	bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di	
	esercizio annuale o il rendiconto per cassa.	
	13.7 Il Presidente e il responsabile	
	dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla	
	conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa,	
	sono tenuti a dare le consegne documentali,	
	finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I	
	regolamenti stabiliscono la disciplina delle	
	consegne.	

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

14.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e

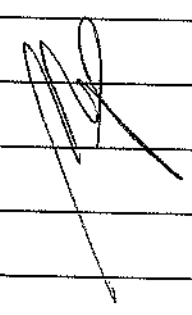
	sottoscrizioni anche a premi;	
	i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.	
	Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.	
	14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle	

deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

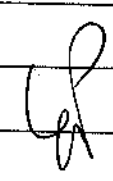
15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.



15.3 Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annota in calce a tale rendiconto.

15.4 Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione



almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.6 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

15.7 Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;
 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
- I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
- I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare

i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia del libro di cui al precedente punto 2).

15.8 Ai soci ACLI sono garantiti i diritti di esame dei libri sociali dei livelli territoriali successivi delle ACLI attraverso il meccanismo della rappresentanza e delle delega, secondo quanto disposto nei rispettivi statuti degli indicati livelli: provinciale, regionale, nazionale.

15.9 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art 16 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso

articolo 30.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..

16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 - SCIoglimento

17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di

promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

Elena Ponziani
Modelli D

ALL. D. all'atto
3632

IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

